



CITTÀ DI CIRIÉ
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 57 del 17/12/2018

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì DICIASSETTE, del mese di DICEMBRE, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA	SI	BILI GUIDO	SI
CALZA DOMENICA	SI	VASCIMINNO ANNA	SI
DI STEFANO ANTONINO	SI	D'AGOSTINO DAVIDE	SI
CORDERO MICAELA	SI	SILVESTRO FRANCESCO SIMONE	SI
MACARIO BAN LUIGI	SI	MASANGUI MATTIA	NO
AGHEM LUISELLA	SI	CAPASSO LUCA	SI
AGLIETTO MAURO	SI	FERRARA FEDERICO	SI
SALAMONE SANTINA	SI	BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO	SI
REGGIANI GABRIELE	SI	FRANCESCO	

Consiglieri assegnati n. 16.

Assume la presidenza Guido Bili.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. **Maurizio Ferro Bosone**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori:

BURATTO Aldo
FOSSATI Fabrizio
CAUDERA Giada
PUGLIESI Alessandro
SALA Andrea

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 4) posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, invita l'Avv. Giada Caudera, Assessore al Bilancio e a i Tributi, a relazionare sul medesimo.

Ultimata la relazione da parte dell'Assessore Caudera, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito.

Segue quindi l'intervento del Consigliere Brizio.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore Caudera e gli interventi che ne sono seguiti.

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23, articoli 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successivamente modificato con il D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, “Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria”, che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta nelle seguenti misure:
 - 0,76 per cento per tutti gli immobili, terreni e le aree edificabili, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - 0,4 per cento per l'abitazione principale e le pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
 - 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuzione fino a 0,1 per cento.

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), dal Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124 e dalla Legge n. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, che:

- all'art. 1, comma 10, lettera b) dispone la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per gli immobili, esclusi quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni elencate nello stesso comma 10;
- all'art. 1, comma 10, lettera c) sopprime per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore pari a 75.
- all'art. 1, comma 10, lettera d) sopprime per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, la franchigia del valore di euro 6.000;
- all'art. 1, comma 13, dispone l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30 giugno 2014.

RITENUTO opportuno definire le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2019 come da prospetto che segue:

<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9</p> <p style="text-align: center;"><u>0,13 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></p>
<p>DETRAZIONE (solo per le categorie A1, A8 e A9)</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili e i terreni</p> <p style="text-align: center;"><u>0,30 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></p>
<p>ALIQUOTA AGEVOLATA 1</p> <p>Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.</p> <p style="text-align: center;"><u>0,26 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></p>
<p>DETRAZIONE (per gli alloggi assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati)</p> <p>Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>ALIQUOTA AGEVOLATA 2</p> <p>Aliquota per le unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro anche se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente</p> <p style="text-align: center;"><u>0,26 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato</u></p>

ALiquota AGEVOLATA 3

Aliquota per le aree edificabili

0,30 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**ALiquota AGEVOLATA 4**

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente

aliquota base fissata dallo Stato

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre 2019.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (D'Agostino) su n. 16 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 4 astenuti (Capasso, Brizio, Ferrara, Silvestro), espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di definire**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2019, così come risulta dal prospetto sottostante e dalla specifica tabella riassuntiva "Allegato A" che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ALiquota PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9**0,13 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato****DETRAZIONE** (solo per le categorie A1, A8 e A9)

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALiquota ORDINARIA per tutti gli immobili e i terreni**0,30 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato****ALiquota AGEVOLATA 1**

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

0,26 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato**DETRAZIONE** (per gli alloggi assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati)

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

ALIQUOTA AGEVOLATA 2

Aliquota per le unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro anche se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente

0,26 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato

ALIQUOTA AGEVOLATA 3

Aliquota per le aree edificabili

0,30 punti percentuali in meno rispetto all'aliquota base fissata dallo Stato

ALIQUOTA AGEVOLATA 4

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente

aliquota base fissata dallo Stato

2. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
3. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Gabriella CONGI, funzionario Ufficio Tributi.
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Ultimata la votazione, il Consiglio viene sospeso per alle ore 21.10 e il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi e gli interventi che ne sono seguiti si fa espresso riferimento a registrazione n. 2/2018 (n. 57 del registro nastroteca).

Tributi/Fissazione Tariffe

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Guido Bili

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Ferro Bosone